


Lunedì 6 OTTOBRE torneo patton a Bologna smazzata N.25 EO in zona

DICHIARANTE EST



| | | | |
|-----|-----|-------------------------------|-------|
| EST | SUD | OVEST (pensata di due minuti) | NORD |
| 1 ♥ | 2 ♣ | PASSO | PASSO |

Ora il dichiarante dice! cosi' non puoi piu' permettermi di parlare!!! e il compagno risponde:non sapevo cosa dire!

Il dichiarante stesso chiama l'arbitro che dice di continuare a dichiarare.

EST 2 CUORI ora la mia compagna penalizzata dalla pensata (forse PASSO FORTE) passa e io stesso in NORD passo anziché' contendere sul parziale.

Questa volta chiamo io l'arbitro a fine mano chiarendo che a mio avviso eravamo stati penalizzati dalla pensata, ma egli stesso convalida dichiarazione e risultato senza ascoltare ciò' che dico. Chiedo cortesemente se la decisione e' corretta e consento qualsiasi tipo di pubblicazione sulla rivista del bridge anche nel caso sia io a sbagliare.

Penso sia onesto contattare il diretto interessato e chiedere conferma. L'arbitro sig. Natale alla fine è stato messo al corrente dell'accaduto.

Ringrazio e sicuro di un vs riscontro porgo distinti saluti.

Giordano Scullin

Caro Giordano,

confesso che ci ho messo un po' a capire l'argomento del contendere, e se poi l'ho afferrato debbo dire che non trovo niente di sbagliato nella decisione arbitrale e, più in generale, nel complesso del comportamento dell'arbitro al tavolo. Sempre ammesso che abbia interpretato bene la tua lettera, ciò di cui ti lamenteresti è che la pensata abbia fatto sì che sia tu che la tua compagna vi siate figurati una situazione tecnica diversa dal reale, e quindi l'Articolo di riferimento è il 73 (sviamento illegale), e in particolare le lettere D ed F. Perché lo si possa applicare devono verificarsi tre condizioni diverse, e nel tuo caso già la prima manca il test. Viene infatti richiesto che l'autore della deviazione dalla procedura - in questo caso il licita-

re sempre con lo stesso ritmo - non abbia nessuna plausibile ragione bridgistica per farlo, ma 7 punti rappresentano una mano marginale per parlare e, dunque, è perfettamente comprensibile che il giocatore in questione possa essersi trovato in imbarazzo. Perché gli articoli citati trovino applicazione, bisognerebbe innanzitutto che la mano non contenesse alcun elemento che possa giustificare l'esitazione, poi che il colpevole avesse modo di poter sapere che la sua azione poteva risultare in un vantaggio per la sua linea, e infine che l'infrazione sia la causa diretta del danno lamentato.

Cordiali Saluti,
Maurizio Di Sacco

Grazie Maurizio per la risposta sei molto gentile, ma il dubbio resta in quanto prima che l'arbitro venisse chiamato al tavolo c'e' stata una discussione tra la coppia in oggetto e il signore con 7 punti ha espresso la frase "non sapevo cosa dire" e ciò a mio avviso ha deviato il tutto

**Grazie comunque
ciao Giordano**

Ma nell'aggiungere quella frase, il giocatore in questione altro non ha fatto che esplicitare il significato della sua esitazione.

E sebbene sia vero che il parlare al tavolo senza che ve ne sia una specifica necessità è un'infrazione delle proprietà (articolo 72), che questo possa comportare sia una penalità procedurale che una modifica del risultato, non vedo in questo caso gli estremi né dell'uno né dell'altro intervento.

Ciao,
Maurizio Di Sacco